



---

## Senato: VII Commissione, confronto tra il ddl unificato ed il testo risultante dagli emendamenti Masullo (17/3/99)

---

**Riteniamo utile porre a confronto il testo originario del ddl che istituisce la terza fascia del ruolo dei professori universitari con il testo che risulterebbe dall'approvazione di tutti i nuovi emendamenti proposti dal relatore, sen. Aldo Masullo.**

---

Ddl unificato	Ddl emendato Masullo
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
1. In attesa della riforma dello stato giuridico dei professori universitari, è istituita, nel ruolo dei professori universitari, la terza fascia dei professori ricercatori, nella quale sono inquadrati, a domanda, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge.	1. In applicazione di quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, ed in attesa della riforma organica dello stato giuridico della docenza universitaria, il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia del ruolo dei professori universitari, ed i ricercatori assumono la denominazione di professori ricercatori
2. Il ruolo dei ricercatori universitari è posto ad esaurimento. Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono essere banditi nuovi concorsi soltanto per posti del ruolo di cui al comma 1.	
	2. Ai professori ricercatori si applicano le normative vigenti per i ricercatori in materia di conferma, impegno orario e trattamento economico. Per l'accesso alla fascia dei professori ricercatori, la procedura concorsuale già prevista per ricercatori è integrata con l'introduzione di una prova didattica. Nelle procedure di concorso per professore associato, i professori ricercatori confermati sono esonerati dalla prova didattica
3. Ai professori ricercatori si applicano le disposizioni vigenti per i professori ordinari e	3. Per quanto non previsto dai commi 2, 4, 5 e 6, ai professori ricercatori si estendono, in quanto

<p>associati in materia di stato giuridico, fatto salvo quanto disposto ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, nonché quelle vigenti per i ricercatori in materia di trattamento economico.</p>	<p>applicabili, le norme di stato giuridico in vigore per i professori ordinari e associati</p>
<p>4. Nel quadro della programmazione dell'offerta formativa e compatibilmente con le esigenze della medesima, nonché assicurando la piena utilizzazione del corpo docente, le strutture didattiche attribuiscono ai professori ricercatori, in relazione al settore scientifico-disciplinare di inquadramento, la responsabilità didattica di corsi di studio, con riferimento a tutte le attività in essi ricomprese, ovvero regolari attività didattiche pienamente funzionali agli obiettivi formativi di un corso di diploma, di laurea, di specializzazione o di dottorato di ricerca.</p>	<p>4. Nel quadro della programmazione didattica, al fine di utilizzare tutte le competenze disponibili per un pieno e articolato servizio, adeguato alle esigenze formative e alle legittime attese degli studenti, i consigli delle strutture didattiche, ad integrazione di quanto sancito dall'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n 341, attribuiscono ai professori ricercatori confermati, in relazione al rispettivo settore scientifico-disciplinare d'inquadramento, la responsabilità di autonome e sistematiche attività didattiche, funzionali agli obiettivi formativi dei corsi di diploma, laurea, specializzazione e dottorato di ricerca</p>
<p>5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca; non partecipano alle deliberazioni relative ai professori associati ed ordinari per quanto concerne la destinazione dei posti di ruolo, i trasferimenti e le questioni attinenti alle persone.</p>	<p>5. I professori ricercatori sono componenti degli organi accademici responsabili della didattica e del coordinamento della ricerca, e partecipano alle relative deliberazioni, eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210, concernenti i professori ordinari e associati, nonché quelle relative ai trasferimenti dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle commissioni dei concorsi a ordinario e associato, e in genere quelle relative alle persone dei professori ordinari e associati</p>
<p>6. Qualora il numero dei componenti i consigli di facoltà sia superiore a 100, ovvero in ogni caso in cui il numero dei professori ricercatori sia superiore ai componenti di una delle altre due fasce, gli statuti prevedono che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce, nonché da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento. Anche al di fuori dei casi di cui al precedente periodo, gli statuti possono prevedere che i consigli di facoltà siano costituiti da rappresentanze paritarie delle tre fasce e da una rappresentanza più ridotta dei ricercatori del ruolo ad esaurimento.</p>	
<p>7. Ai professori ricercatori è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per le cariche di preside di facoltà e di rettore. I professori ricercatori hanno titolo ad assumere la direzione di centri, laboratori e servizi strumentali all'attività didattica e di ricerca, nonché il</p>	<p>6. Ai professori ricercatori spetta l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli atenei</p>

coordinamento dei gruppi di ricerca.	
8. A ciascuna delle tre fasce del ruolo dei professori universitari si accede con le procedure di reclutamento di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210, applicandosi per i professori ricercatori le disposizioni ivi previste per i ricercatori.	
9. Le accademie militari e gli istituti di formazione e specializzazione per gli ufficiali delle Forze armate possono attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche ai professori ricercatori appartenenti al settore scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie, previo nulla osta del consiglio di facoltà.	
	<b>Art. 1 bis</b>
	1. L'autonomia universitaria si esplica attraverso le decisioni programmatiche, organizzative, gestionali e finanziarie, relative alla didattica, alla ricerca e all'amministrazione, adottate secondo le regole stabilite dagli statuti di ateneo nei limiti prescritti dalla legislazione vigente.
	2. Gli statuti e le loro modifiche sono deliberati da un Collegio costituzionale, i cui membri elettivi sono nominati in coincidenza con l'elezione del rettore.
	3. Sono membri del Collegio costituzionale: a) il rettore; b) il preside della facoltà; c) quattro direttori di dipartimento, designati da ognuna delle grandi aree (umanistica, naturalistica, tecnologica e biomedica); d) tre professori (un ordinario, un associato e un ricercatore); e) un tecnico o amministrativo per ogni facoltà; f) uno studente in corso per ogni facoltà; g) il direttore amministrativo con funzioni di segretario verbalizzante".
<b>Art. 2</b>	
1. Gli atenei, nell'impiego delle risorse per il personale, danno priorità alla concessione di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché, al fine di conseguire un'equilibrata composizione del ruolo dei professori, al reclutamento di professori ordinari e associati, ai	

sensi della citata legge n. 210 del 1998.	
<b>Art. 3</b>	<b>Art. 3</b>
1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.	1. Ai professori associati è attribuito l'elettorato attivo e passivo per tutte le cariche accademiche, ad eccezione di quello passivo per la carica di rettore.

---